



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241



Dasa-Rägister
EN ISO 9001 (2000)
IQ-1001-05

Ente con sistema di
gestione per la qualità
certificato

Reg. Generale n° 201/2013
2013

Montecchio Maggiore, 16 Luglio

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DELLE PICCOLE MONGOLFIERE ALIMENTATE DA FIAMMA, COSIDDETE "LANTERNE CINESI VOLANTI."

IL SINDACO

Visto il potenziale pericolo per l'innescò di incendi rappresentato dall'uso di piccole mongolfiere alimentate da fiammelle, cosiddette lanterne cinesi volanti, lanciate all'imbrunire per esaltare l'atmosfera dell'ambiente in occasione di feste private;

Considerato che tali piccole mongolfiere, una volta in quota, anche in assenza di vento non sono governabili e possono raggiungere facilmente appezzamenti boschivi, zone agricole o edifici privati, con l'elevato rischio di provocare incendi, soprattutto nelle stagioni estive di particolare e persistente siccità, ma anche nel restante periodo dell'anno;

Rilevato che l'imprevedibilità delle traiettorie assunte da dette lanterne non permette in alcun modo al responsabile del lancio la bonifica dei residui di combustione e/o l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi;

Verificata, la presenza diffusa nel territorio di abitazioni residenziali private nonché di aziende agricole che possono essere esposte a serio rischio e pericolo dal divampare di incendi, oltre ai danni ambientali che ne possono derivare;

Tenuto conto del pericolo determinato dagli imprevedibili spostamenti in aria delle mongolfiere in questione;

Ritenuto doveroso prevenire e contrastare i reali pericoli di incendi, che potrebbero essere determinati dall'utilizzo di tali piccole mongolfiere, e tutelare pertanto l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 54, del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamati

- l'articolo 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- la nota esplicativa 6 Dicembre 2012, n. 557/PAS/U/021352/XV.H.MASS(39) (1) del Ministero dell'Interno, con la quale si annovera tale utilizzo quale accensione pericolosa rientrante tra le disposizioni previste dall'art. 57 TULPS ;
- l'articolo 703 commi 1 e 2 Codice Penale;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta norme in materia Ambientale;

ORDINA

il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di impiego delle piccole mongolfiere alimentate da fiamma, cosiddette lanterne cinesi volanti. ==

Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00, a norma dell'art. 7 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (pagamento in misura ridotta euro 50,00), fatte salve altre sanzioni penali ed amministrative previste dalla Legge, con eventuale sequestro cautelare delle cose destinate a commettere la violazione ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/81.

DISPONE

che la presente ordinanza, dopo la sua pubblicazione, venga trasmessa alle forze dell'Ordine competenti per territorio ed a chiunque spetti di farla osservare.

I N F O R M A

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Veneto entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

(Milena Cecchetto)